



N.2

Dal 15 al 28 gennaio 2016

IN QUESTO NUMERO:

PROVVEDIMENTI APPROVATI

1. [Attuazione della Sezione speciale del fondo di garanzia per la ricerca delle pmi](#)

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

2. [Chiarimenti sulla disciplina dei "super-ammortamenti"](#)

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

3. [Rimborso del credito Iva in presenza di dichiarazione irrualmente presentata](#)
4. [Abuso del diritto dell'operazione di "dividend washing"](#)
5. [Valutazione dell'Amministrazione finanziaria sulla congruità dei costi](#)
6. [Deduzione delle spese di pubblicità](#)
7. [Intento economico nell'imposta di registro](#)

GIURISPRUDENZA DI MERITO

8. [Termini per la riscossione della tassa auto](#)

1

Attuazione della Sezione speciale del fondo di garanzia per la ricerca delle PMI

Ministero dello sviluppo economico – Decreto ministeriale del 6 novembre 2015

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.14 del 19 gennaio 2016 (www.gazzettaufficiale.it), il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 novembre 2015, n.16 (di seguito, il “Decreto”) che, tra l’altro, da attuazione agli interventi della Sezione speciale “Progetti di ricerca e innovazione” del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituita dall’art.1, comma 48, lett.b) della legge 23 dicembre 2013, n.147 (cd. Legge di Stabilità per il 2014). In particolare, il Decreto:

- definisce le tipologie di progetti finanziabili nell’ambito dell’operazione “*Risk sharing finance facility*” (strumento promosso dalla Commissione europea e dalla Banca europea degli investimenti (BEI) per incentivare i finanziamenti privati ai progetti di R&S e innovazione), quali:
 - (i) progetti di ricerca, sviluppo e innovazione diretti alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti;
 - (ii) progetti caratterizzati da un elevato contenuto innovativo e/o tecnologico, finalizzati alla industrializzazione di prodotti, servizi o processi;
 - (iii) altri progetti innovativi che la BEI, a propria discrezione, consideri ammissibili e finanziabili;
- prevede che, ai fini della ammissibilità ai fondi BEI e alla garanzia della Sezione speciale del fondo di garanzia, tali progetti debbano essere realizzati sul territorio nazionale ed avere una dimensione finanziaria:
 - (i) non inferiore a 15 milioni di euro, nel caso di progetti finanziabili con finanziamento diretto BEI;
 - (ii) compresa tra un valore minimo di 500 mila euro e uno massimo di 25 mila euro, nel caso di progetti finanziati con finanziamenti dipendenti conseguenti a un finanziamento intermediato BEI;
- prevede che, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Decreto, la BEI comunichi al soggetto cui è affidata la gestione del fondo di garanzia, la data di avvio della fase di costruzione del portafoglio di finanziamenti BEI a decorrere dalla quale, la Sezione speciale diverrà operativa.

[torna su](#)

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

2

Chiarimenti sulla disciplina dei “super ammortamenti”

Assilea – Circolare del 26 gennaio 2016, n.2

Assilea ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla disciplina dei cd. “super-ammortamenti” dei beni strumentali nuovi, introdotta dall’art.1, comma da 91 a 97 della legge 28 dicembre 2016, n.208 (cd. Legge di Stabilità per 2016), con la quale viene prevista una maggiorazione del 40 per cento del costo fiscale dei beni strumentali nuovi acquistati, anche in *leasing*, dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 da imprese e lavoratori autonomi. Assilea, in particolare, ha chiarito che:

- il “super-ammortamento” viene applicato anche agli autoveicoli immatricolati dai rivenditori e rivendibili quali “Km 0”, alle stesse condizioni previste dal dl 18 ottobre 2001, n.383 (cd. “Tremontibis”), ossia mediante l’inserimento in fattura da parte del concessionario di una dicitura che specifichi da un lato che si tratta di un veicolo nuovo, e dall’altro, che lo stesso veicolo non ha mai beneficiato di agevolazioni fiscali;
- vengono aumentate le soglie massime di deducibilità del costo di acquisto, anche in *leasing*, dei veicoli disciplinati dall’art.164, comma 1, lett.b) del Tuir (quali autocaravan, ciclomotori, motocicli) effettuate dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016,:
 - (i) da 18.076 a 25.306 euro per i veicoli utilizzati da lavoratori autonomi e per i veicoli non assegnati utilizzati da imprese (ossia non utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa);
 - (ii) da 25.823 a 36.125 euro per i veicoli utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio;
- sono esclusi dall’agevolazione i beni strumentali nuovi per i quali sono già previsti coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, gli investimenti in fabbricati e costruzioni e gli investimenti in beni espressamente esclusi dalla legge (condotte, condutture, materiale rotabile).

[torna su](#)

3

Rimborso del credito Iva in presenza di dichiarazione irrualmente presentata

Corte di Cassazione – Sentenza del 13 gennaio 2016 n.407

La Corte di Cassazione ha chiarito che l'inottemperanza del contribuente all'obbligo della dichiarazione annuale, espone lo stesso all'accertamento induttivo da parte degli uffici dell'Amministrazione finanziaria, ed esclude, implicitamente, la possibilità di recuperare il credito maturato in ordine al relativo periodo d'imposta attraverso il trasferimento della detrazione nel periodo d'imposta successivo, oltre a quello di chiedere il rimborso, nelle ipotesi e nei limiti contemplati dall'art.30 del Decreto Iva. Tuttavia, secondo la Corte, tale circostanza non implica che il contribuente, dopo aver versato somme obiettivamente non dovute, perda il diritto di chiedere la ripetizione dell'indebitato, entro i termini e alle condizioni di legge, in quanto la dichiarazione non assume valore confessorio e non costituisce fonte dell'obbligazione tributaria.

[torna su](#)

4

Abuso di diritto dell'operazione di "dividend washing"

Corte di Cassazione – Sentenza del 30 dicembre 2015, n.26057

La Corte di Cassazione, in tema d'imposte sui redditi, ha chiarito che l'operazione cd. di "dividend washing", nell'ambito dell'acquisto di titoli presso un fondo comune d'investimento e successiva rivendita dei medesimi dopo la percezione dei dividendi, costituisce un'ipotesi di abuso di diritto. Secondo la Corte, infatti, l'operazione di "dividend washing" volta a ottenere la trasformazione dei dividendi incassati in plusvalenze, integra una pratica abusiva ogniqualvolta, a prescindere dalla natura civilistica del negozio posto in essere, siano utilizzabili strumenti giuridici al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale. La stessa Corte, inoltre, ritiene che spetti al contribuente l'onere della prova per dimostrare la presenza di valide ragioni economiche che giustificano l'operazione.

[torna su](#)

5

Valutazione dell'Amministrazione finanziaria sulla congruità dei costi

Corte di Cassazione – Sentenza del 23 dicembre 2015 n.25908

La Corte di Cassazione ha chiarito che rientra nei poteri dell'Amministrazione finanziaria la valutazione sulla congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, anche se non ricorrono irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o dei vizi negli atti giuridici d'impresa, con la possibilità, da parte degli uffici, di negare la deducibilità di un costo ritenuto insussistente o sproporzionato. Secondo la Corte, pertanto, spetta al contribuente l'onere della prova in ordine alla esistenza, all'inerenza e alla coerenza economica dei costi deducibili, ove contestata dall'Amministrazione finanziaria. Infatti, secondo la stessa Corte, non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dalla società, ma occorre che esista una documentazione a supporto da cui poter definire oltre che l'importo, la ragionevolezza e la coerenza economica della stessa.

[torna su](#)

6

Deduzione delle spese di pubblicità

Corte di Cassazione – Sentenza del 23 dicembre 2015 n.25906

La Corte di Cassazione ha chiarito che in relazione alla disciplina sul trattamento fiscale delle spese di pubblicità ai sensi dell'art.108 del Tuir, è consentito al contribuente scegliere tra la deduzione integrale immediata delle spese di pubblicità e propaganda nell'esercizio in cui sono state sostenute, ovvero la dilazione delle stesse in quote costanti nell'esercizio in cui sono sostenute e nei quattro successivi. Secondo la Corte, una volta che il contribuente abbia deciso il periodo temporale entro il quale dedurre tali spese, dovrà mantenere l'opzione esercitata per tutti gli esercizi nei quali viene ripartito l'onere economico della spesa.

[torna su](#)

7

Intento economico nell'imposta di registro

Corte di Cassazione – Sentenza del 5 novembre 2015 n.25005

La Corte di Cassazione ha chiarito che, ai fini dell'applicazione dell'art.20 del dpr 26 aprile 1986, n.131, in tema di abuso del diritto ai fini dell'imposta di registro, è indifferente che il vantaggio fiscale, cui l'atto o il collegamento negoziale danno luogo, siano o meno sostenuti da un'apprezzabile causa economica. Secondo la Corte, infatti, l'art.20 cit. stabilisce soltanto che l'atto o il collegamento negoziale di una pluralità di atti debbano essere tassati in ragione dell'effetto cui concretamente danno luogo; pertanto la natura intrinseca degli atti e i loro effetti giuridici prevalgono sul loro titolo formale e sulla forma apparente.

[torna su](#)

GIURISPRUDENZA DI MERITO

8

Termini per la riscossione della tassa auto

Commissione Tributaria Provinciale di Bari - Sentenza dell'11 novembre 2015, n.3647/4/15

La CTP di Bari ha chiarito che nel caso in cui l'avviso di accertamento sia divenuto definitivo per mancanza di impugnazione, l'ente impositore ha tre anni (e non dieci ai sensi dell'art.2946 cod. civ.) per il recupero della tassa automobilistica. Secondo la Commissione, infatti, la facoltà attribuita alle Regioni di disciplinare i presupposti del prelievo "nei limiti previsti dalla legislazione statale", non contrasta con le disposizioni previste dall'art.5 del dl 30 dicembre 1982, n.953, che disciplinano, in generale, la tassa automobilistica e i relativi termini prescrizionali. Pertanto, secondo la Commissione, qualora la Regione abbia disciplinato un differente termine per il recupero della tassa automobilistica, come nel caso di specie, l'Amministrazione finanziaria, per le proprie attività di riscossione, dovrà legittimamente riferirsi a tale minore termine, in deroga alle disposizioni di cui al Codice Civile.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Disclaimer

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.